

AVVISO DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena CASIRAGHI, con decreto del 03.08.2023 reso nel procedimento R.G.L. n. 598/2023 viene dato avviso di quanto segue:

AUTORITA' GIUDIZIARIA: Tribunale Civile di Novara – Sezione Lavoro

RUOLO GENERALE: n. 598/2023

RICORRENTE: RUSSO Gaetano

AMMINISTRAZIONE CONVENUTA: Ministero dell'Istruzione e del Merito

EVENTUALI CONTROINTERESSATI: tutti i soggetti che risultano inseriti nelle graduatorie di terza fascia triennio 2021/2024 del seguente istituto o/e graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, profilo professionale di Collaboratore Scolastico:

- G. BONFANTINI corrente in Novara, Corso Risorgimento n. 405

con un punteggio, per il profilo di Collaboratore Scolastico, compreso tra 7,13 e 13,13

OGGETTO DELLA DOMANDA: disapplicazione dell'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 nella parte in cui riconosce il punteggio per il periodo di servizio militare o civile solo nel caso in cui tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e del Merito con conseguente accertamento del diritto del ricorrente di vedere riconosciuto, anche per i futuri inserimenti e/o aggiornamenti nelle graduatorie di istituto o graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, il punteggio pari a 6 punti per il periodo di servizio militare obbligatorio prestato allorché non era dipendente del Ministero convenuto nonché la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione del punteggio attribuito a RUSSO nelle graduatorie di istituto di III fascia del triennio 2021/2024 in cui è inserito

AUTORIZZAZIONE NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.: con decreto depositato il 04.08.2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena CASIRAGHI, nel procedimento R.G.L. n. 598/2023 ha autorizzato la pubblicazione del ricorso e

del decreto di fissazione udienza sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sul sito dell'Ambito Territoriale di Novara.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. di:

RUSSO Gaetano, nato a Belpasso (CT), il 28.08.1974 e residente in Novara (NO), Via Strada Privata Fortina n. 6, C.F. RSSGSN74M28A766N, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ANGELERI (C.F. NGLLCU62R22L219G), per procura allegata alla busta informatica contenente il presente atto, inviata telematicamente e formata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71.

Il legale scrivente dichiara di essere iscritto al PDA gestito dall'Ordine degli Avvocati di Torino e di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo PEC lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero di fax 011.59.32.10.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, corrente in Torino, Via Arsenale n. 21.

PREMESSA

In fatto.

- 1) RUSSO Gaetano conseguiva nell'anno scolastico 2011/12 il diploma di maestro d'arte, sezione arte della ceramica (doc. 1).***
- 2) Il ricorrente assolveva il servizio militare obbligatorio presso l'Aeronautica Militare, comando Aeroporto, presso Comiso (RG) dal 25.02.1993 al 24.02.1994 (doc. 2).***
- 3) In data 04.04.2021, RUSSO Gaetano compilava la domanda utile per ottenere l'inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA presso l'ufficio scolastico di Novara per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 3).***

4) Il ricorrente inseriva nella domanda i titoli di studio posseduti per il profilo professionale precisando, altresì, di avere assolto il servizio militare obbligatorio.

5) Ciò nonostante l'Amministrazione, in sede di convalida del punteggio, riconosceva a RUSSO Gaetano solo quello riferito ai titoli di studio posseduti omettendo, tuttavia, di riconoscergli anche il punteggio spettante per avere assolto il servizio militare obbligatorio.

6) Il ricorrente veniva, quindi, inserito nelle graduatorie di III fascia degli Istituti scolastici indicati nella domanda con il punteggio di 7,13 per il profilo di collaboratore scolastico (doc. 4).

In diritto.

1) Le norme di legge da riferire al caso di specie.

La normativa di riferimento per l'analisi del caso di specie è da ricercarsi:

- nel disposto di cui l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 che, come noto, in materia di valutazione del servizio militare riconosce valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva senza operare distinzioni tra l'ipotesi in cui sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o in un momento diverso;

- nel disposto dell'art. 4, comma 11, della L. 124/1999 che ha istituito le graduatorie di circolo e di istituto, utilizzate per l'assegnazione al personale ATA delle supplenze temporanee e per l'assegnazione degli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche nel caso in cui siano esaurite le graduatorie provinciali permanenti;

- nel disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 il quale detta che i periodi di effettivo servizio militare debbano essere valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e che, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, sia da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

2) Le norme regolamentari da riferire al caso di specie.

Le modalità di formazione delle graduatorie predette ed i punteggi attribuiti ai singoli candidati vengono stabiliti dal D.M. n. 50 del 03/03/2021 che ha indicato i requisiti e le modalità di accesso per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relative agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

L'allegato A a tale decreto ha individuato i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.

Tale allegato ha precisato, con riferimento al servizio militare e a quello civile sostitutivo dell'obbligo di leva che, nel caso in cui i predetti servizi siano stati prestati dal candidato in costanza di rapporto di lavoro, gli stessi potranno essere considerati come servizio reso nella medesima qualifica mentre nel caso in cui non siano stati prestati in costanza di impiego o si tratti di servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio di leva, saranno considerati unicamente come "servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni locali" (doc. 5).

3) Il contrasto dei regolamenti con la norma primaria.

*Date le premesse normative e regolamentari la giurisprudenza di legittimità e di merito è ripetutamente intervenuta per attestare come le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale risultassero palesemente in contrasto con l'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 che, come detto, in materia di valutazione del servizio militare riconosce **valido a tutti gli effetti** il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva **senza operare distinzioni tra l'ipotesi in cui sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o in un momento diverso.***

*Gli stessi Giudici hanno, peraltro, escluso che si potesse invocare a sostegno della legittimità delle previsioni regolamentari il disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare) atteso che, in primis, **«il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento (e per analogia alle graduatorie provinciali permanenti e alle graduatorie di istituto), trattandosi di selezioni "latu sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare)»¹, e che «il comma 2 [dell'art. 2050 citato] non si [pone] in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne [costituisce semmai una] specificazione, nel senso che [il legislatore ha inteso chiarire come] anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro [debbono essere] valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra questi due commi sarebbe infatti***

¹ Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 5679/2020; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 346868/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 41894/2021; Corte Appello Roma Sez. Lav. 30 giugno 2020 n. 1350

testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi».

Chiarito, pertanto, come anche l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 consideri valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare o civile sostitutivo dell'obbligo di leva prestato dal dipendente ai fini della valutazione del punteggio senza operare distinzioni tra servizio prestato o meno in costanza di nomina, appare evidente come la previsione regolamentare citata sia contraria a norme sovraordinate, con la conseguenza che la stessa dovrà essere disapplicata nella parte in cui non consente a chi abbia svolto il servizio militare o quello civile sostitutivo dell'obbligo di leva non in costanza di nomina di ottenere il riconoscimento del punteggio corrispondente a quello reso nella medesima qualifica, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA.

Diversamente opinando si concreterebbe, peraltro, una palese violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 della Direttiva 99/70/CE in quanto al personale a termine, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali o di istituto, verrebbe negato il riconoscimento del servizio militare obbligatorio (o per quello civile sostitutivo) svolto non in costanza di rapporto mentre al personale assunto a tempo indeterminato, ai fini della ricostruzione di carriera operata successivamente all'immissione in ruolo, il periodo in questione sarebbe sempre riconosciuto .

Sin dall'entrata in vigore dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (ossia, il 30 gennaio 1987), infatti, ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente o ATA il servizio militare svolto anche non in costanza d'impiego è valido a tutti gli effetti, a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l'inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Assunto ripreso, peraltro, anche nella C.M. Dir. Gen. Pers. 03.01.1996, prot n. 29, secondo cui il servizio militare può essere valutato come periodo distinto dal servizio scolastico oppure insieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell'anno scolastico, evitando in ogni caso una doppia valutazione (doc. 6).

4) Il punteggio spettante al ricorrente per il servizio militare prestato.

Al fine di determinare il punteggio in discussione occorre fare riferimento a quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 50/2021 per quanto concerne le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024.

In particolare dovrà essere riconosciuto al candidato che abbia prestato il servizio militare o civile sostitutivo dell'obbligo di leva non in costanza di rapporto il seguente punteggio:

- 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (con un massimo di 6 punti per anno scolastico).

Nel caso di specie il ricorrente ha prestato il servizio militare nel periodo compreso tra il 25.02.1993 al 24.02.1994 e, pertanto, allorché il medesimo non era titolare di un rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

*RUSSO Gaetano, in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai profili professionali del personale ATA sin dal 2011/12, nel mese di aprile 2021 presentava la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle **graduatorie di circolo e di istituto di III fascia** per il profilo di Collaboratore Scolastico dando atto di avere assolto l'obbligo di leva.*

*Ciò nonostante l'Amministrazione ora convenuta all'atto della valutazione dei suoi titoli e servizi ometteva di attribuirgli il punteggio corrispondente al periodo di servizio militare obbligatorio prestato, punteggio che, come detto, in forza delle indicazioni contenute nella tabella di valutazione allegata al D.M. n. 50/2021, avrebbe dovuto essere pari a **6 punti**, con la conseguenza che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto complessivamente un punteggio pari a **13,13** come **collaboratore scolastico** (anziché a 7,13 come convalidato dal Ministero).*

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere quali articoli di prova per interpello e testi i capi dedotti nella premessa in fatto, tutti da intendersi

preceduti dalla locuzione "Vero che"

NEL MERITO

Accertato che l'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 appare in contrasto con le previsioni di legge contenute nell'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 e nell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010

Disapplicare l'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 nella parte in cui riconosce il punteggio per il periodo di servizio militare o civile solo nel caso in cui tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'effetto

Accertato il diritto del ricorrente di vedere riconosciuto, anche per i futuri inserimenti e/o aggiornamenti nelle graduatorie di istituto o graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, il punteggio pari a 6 punti per il periodo di servizio militare obbligatorio prestato allorché non era dipendente del Ministero convenuto

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia del triennio 2021/2024 in cui è inserito, attribuendo al medesimo il punteggio di 6 punti per il servizio militare obbligatorio prestato nel periodo tra il 25.02.1993 al 24.02.1994 in cui non era dipendente del Ministero convenuto così che gli venga riconosciuto il punteggio di 13,13 per il profilo di collaboratore scolastico.

SI PRODUCONO:

1) Diploma professionale e di maturità. 2) Foglio congedo militare. 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024. 4) Graduatoria di istituto G. BONFANTINI per il triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 5) D.M. n. 50 del 2021 con allegati. 6) C.M. Dir. gen. per. 29/96.

SI INDICANO A TESTI:

1) Capo ufficio reclutamento Aeronautica Militare, comando Aeroporto di Comiso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C. O EX ART. 151 C.P.C.

Il presente ricorso ha per oggetto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto di terza fascia triennio 2021/2024 per il

profilo di Collaboratore Scolastico. A seguito dell'accoglimento della domanda al ricorrente verrebbe riconosciuto il punteggio indicato nel sopra esteso ricorso.

I soggetti inseriti nelle graduatorie predette potrebbero subire un pregiudizio nel caso in cui venisse accolto il ricorso.

Si ritiene, pertanto, opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti coloro che si trovano nella situazione sopra citata e che potrebbero avere un interesse contrario rispetto a quello vantato dal ricorrente.

*Evidenziato, tuttavia, che la notifica ai predetti interessati nelle forme ordinarie appare impossibile stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati e/o comunque la difficoltà di identificarli tutti e sottolineato, in ogni caso, che la notifica potrebbe avvenire in modo diverso da quello stabilito dalla legge nell'ottica di maggiore celerità e di riservatezza dei destinatari, l'attuale ricorrente **fa istanza** affinché il Presidente del Tribunale, Sez. Lavoro, o chi per esso voglia*

Autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. ovvero la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione dei predetti atti sul sito istituzionale dell'USR Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che il valore della domanda, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c., è indeterminato e che il ricorrente è esentato dall'obbligo del pagamento del contributo unificato come da autodichiarazione allegata.

Salvezze tutte illimitate.

Torino, li 21 giugno 2023

Avv. Luca ANGELERI

SI ALLEGANO:

- ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. per l'attribuzione del maggior punteggio militare del 21.06.2023;
- procura alle liti del 21.06.2023;
- decreto depositato il 03.08.2023 con autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

SI RICHIEDE che il Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché l'Ufficio Ambito Territoriale di Novara Vogliano trasmettere l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata lucaangeleri@pec.ordineavvocatorino.it

Torino, lì 04 agosto 2023

Avv. Luca ANGELERI